



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale N° 99 del 12/4/2017

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 PASQUA 2017 - MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D.

I miei più calorosi auguri di buona Pasqua, uniti a quelli del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, a tutte le Società dilettantistiche, ai propri dirigenti, tecnici e tesserati. L'augurio intende abbracciare anche coloro che stanno vivendo momenti drammatici come le conseguenze dei terremoti che, da otto mesi a questa parte, hanno devastato il Centro Italia. In alcune di queste realtà, il calcio - e lo sport in generale - hanno rappresentato uno scatto decisivo per smarcarsi dalla tragedia e segnare un gol di straordinaria importanza per provare a vincere il Campionato più difficile: quello della speranza e della ripartenza.

Prendo spunto da questo spirito di squadra, mosso da una volontà di rinascita, affinché sia di esempio per le nostre Rappresentative Regionali in campo ad aprile per la 56.a edizione del Torneo delle Regioni. Assaporare il gusto di queste splendide competizioni giovanili, che hanno scritto la storia agonistica della Lega Nazionale Dilettanti, significa non solo ricercare il risultato agonistico, ma soprattutto valorizzare aspetti come la socializzazione, il rispetto reciproco e l'unità di intenti, grazie ai quali si può creare una essenza di gruppo basilare per il raggiungimento dei propri obiettivi. Approssimandoci, inoltre, alla conclusione dei Campionati e, quindi, al momento topico della Stagione, colgo l'occasione per lanciare un appello. Anche a causa di recenti gravi episodi che hanno interessato il mondo del calcio, non dobbiamo permettere che il tema della violenza - dentro e fuori dal campo - continui ad avere risalto nelle cronache giornalistiche. La normale tensione agonistica non deve lasciare spazio ad altro. Chiedo, pertanto, massimo senso di responsabilità e di fair-play, in linea con i valori alla base della cultura sportiva e della formazione comportamentale che hanno sempre caratterizzato le attività dilettantistiche e giovanili.

Di nuovo, buona Pasqua a tutti!

Cosimo Sibilia



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Via Robert Mallet, 1
85100 Potenza MT
Tel 0971 594168/9 Fax 0971.489950

website www.figcbasilicata.it
website www.lnd.it
e-mail segreteria@figcbasilicata.it

SCARICA L'APP UFFICIALE



LND Basilicata App



3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE GIOVANISSIMI CALCIO A 5

I calciatori sotto elencati sono convocati per **venerdì 14 aprile 2017 alle ore 17.00** presso il **C5 ICARO PANTANO di PIGNOLA (PZ)**, per una seduta di allenamento. Gli atleti convocati dovranno presentarsi al Commissario Tecnico **Michele SCALERA**, muniti del corredo personale di gioco e del certificato medico per l'attività agonistica in originale.

Eventuali assenze, se non giustificate e comunque non segnalate al dirigente Angelo CARRIERO (320.7871797), delegato alle attività della Rappresentativa, entro le ore 18.00 di giovedì 13 aprile 2017, potranno comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

BERARDI	Giuseppe	07/11/2002	GORGOGLIONE
BERARDI	Francesco	26/08/2003	GORGOGLIONE
BONELLI	Antonio	23/02/2002	DEPORTIVO SALANDRA
CORRARO	Niccolò	02/01/2002	CASTRUM BYANELLI
DE MARCO	Gabriele	07/08/2002	ORSA ALIANO
DE MARCO	Lorenzo	07/08/2002	ORSA ALIANO
DISISTO	Salvatore	01/07/2003	REAL STIGLIANO
FIORE	Francesco Filippo	05/06/2002	CASTRUM BYANELLI
MASTROSIMONE	Salvatore	27/09/2002	DEPORTIVO SALANDRA
MAZZEI	Rocco	19/04/2002	REAL STIGLIANO
MONACO	Giorgio	31/01/2002	S. ANGELO
OLIVA	Stefano	20/10/2002	ORSA ALIANO
RIZZUTI	Carmine	02/12/2002	DEPORTIVO SALANDRA
SABIA	Luca	07/09/2002	S. ANGELO
TANTONE	Gaetano	27/02/2002	DEPORTIVO SALANDRA

3.2 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE FEMMINILE CALCIO A 5

Le calciatrici sotto elencate sono convocate per **venerdì 14 aprile 2017 alle ore 15.00** presso il **PALAERCOLE di Policoro (MT)**, per una seduta di allenamento. Le atlete convocate dovranno presentarsi al Commissario Tecnico **Francesco D'URSO**, munite del corredo personale di gioco e del certificato medico per l'attività agonistica in originale.

Eventuali assenze, se non giustificate e comunque non segnalate al dirigente Angelo Carriero (320.7871797), delegato alle attività della Rappresentativa, entro le ore 18.00 di giovedì 13 aprile 2017, potranno comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

ALIoTTA	Antonella	12/07/1999	FUTSAL EPISCOPIA
BERARDI	Alessia	09/12/1998	FUTSAL SALANDRA
CALABRESE	Rossella	29/12/1996	MATERA SRL
DE LUCA	Fabiola	04/12/1998	MATERA CAPITALE
GRANCIA	Carolina	04/03/1998	COMPENS. SPORT PISTICCI
HUCHITU	Elena Alina	29/04/1997	FUTSAL RIONERO
LALUCE	Donatella	27/02/1997	MASCHITO
OLIVA	Francesca	19/11/1992	FUTSAL RIONERO
PETTA	Sara	17/07/1995	MASCHITO
POZZUOLI	Michela	23/10/1996	MATERA CAPITALE
TURSONE	Margherita	10/07/1998	COMPENS. SPORT PISTICCI
VANNELLA	Anastasia	18/07/1993	MATERA CAPITALE
ZIZZAMIA	Angela Pia	15/04/1996	FUTSAL SALANDRA

**** CALCIO A 11 ****

ALLIEVI REGIONALI

3.3 VARIAZIONE GARA

GARA BARILE - ASSOPOTENZA del 22.4.2017

A seguito degli accordi intercorsi tra le società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **venerdì 21.4.2017** alle **ore 16.30** sul campo Comunale di Barile.

COPPA ITALIA ALLIEVI REGIONALI

3.4 VARIAZIONI TRIANGOLARI DI SEMIFINALE - TERZO TURNO

GIRONE F

P 3 F	VIRTUS AVIGLIANO	COMUNALE AVIGLIANO	20/04/17	17:00
Riposa AZ PICERNO				

GIRONE G

VIGOR PROCALCIO MATERA	SCANZANO	G.SCIREA MATERA	20/04/17	18:30
Riposa INVICTA MATERA				

GIOVANISSIMI REGIONALI

3.5 VARIAZIONE GARA

GARA ASSOPOTENZA - BARILE del 22.4.2017

A seguito della temporanea indisponibilità del campo, la gara sopra indicata verrà disputata sabato 22.4.2017 alle **ore 16.30** sul campo **Pantano di Pignola**.

4. RISULTATI

CAMPIONATO: <u>JUNIORES REGIONALI - GIRONE D</u>				
DATA	GIORNATA			
6/04/17	9/R	SALANDRA	MATHEOLA MATERA	5 - 2

CAMPIONATO: <u>GIOVANISSIMI REGIONALI</u>				
DATA	GIORNATA			
8/04/17	8/R	REAL FERRANDINA	DEDALO	0 - 0

CAMPIONATO: <u>REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1</u>				
DATA	GIORNATA			
8/04/17	10/R	FUTURA MATERA	AMICI DEL BORGO MATERA	4 - 3
		GUARDIA PERTICARA	ESSEDISPORT	15 - 2
		LUCANIA FUTSAL	OR.SA. ALIANO	3 - 6
		VIRTUS LAURIA CALCIO A 5	GAGLIARDI POTENZA	2 - 5
		VIS MILIONICUM	CASTRUM BYANELLI CALCIO	4 - 9
		3P VALLE DEL NOCE	DEPORTIVO SALANDRA	8 - 5

CAMPIONATO: **REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C2 - GIRONE: A**

DATA	GIORNATA			
8/04/17	10/R	CASTEL LAGOPESOLE C5	REAL TOLVE	1 - 4
		FUTSAL RAPOLLA	FLACCO VENOSA	9 - 3
		MONTEPELOSO	REAL MURESE P.G.	3 - 8
		REAL VIETRI	PAUL MITCHELL FUTSAL PZ	7 - 10
		STATT	REAL PALAZZO	3 - 3
9/04/17	10/R	MURO FUTSAL	ATLETICO LAVELLO	8 - 5

CAMPIONATO: **REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C2 - GIRONE: B**

DATA	GIORNATA			
8/04/17	10/R	COMPENS. SPORT PISTICCI	REAL TURSI GROUP	3 - 0
		ENIPOLOSOCIALE VAL D AGRICOLA	MATTIA POLISCIANO MARATEA	12 - 4
		FUTSAL PATERNO	ENOTRI VIGGIANO	6 - 0 VDGS
		REAL FERRANDINA	REVELIA SPORT	5 - 6
		SENISE	FUTSAL MARSICO	3 - 3

CAMPIONATO: **REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE**

DATA	GIORNATA			
8/04/17	11/R	FUTSAL SALANDRA	BIANCAZZURRA	2 - 0
		MASCHITO	V.R. FUTSAL EPISCOPIA	2 - 2
		MATERA CAPITALE	COMPENS. SPORT PISTICCI	2 - 3
		REAL POMARICO	MATERA S.R.L.	1 - 7
		VENUS LAURIA	FUTSAL RIONERO	0 - 8
9/04/17	11/R	LIONS	TRICARICO POZZO DI SICAR	8 - 1
		NEXUS MARCONIA	REAL SATRIANO	3 - 6

CAMPIONATO: **JUNIORES CALCIO A 5 REGIONALI**

DATA	GIORNATA			
3/04/17	7/R	AVIS PLEIADE POLICORO SRL	LUCANIA FUTSAL	8 - 7
		GAGLIARDI POTENZA	FUTURA MATERA	11 - 3
5/04/17	7/R	3P VALLE DEL NOCE	REAL TEAM MATERA C5	9 - 6

CAMPIONATO: **ALLIEVI CALCIO A 5 REGIONALI**

DATA	GIORNATA			
30/03/17	4/R	MILAN CLUB RUOTI	FURSAL PATERNO	13 - 3
31/03/17	8/R	POTENZA SPORT CLUB	ESSEDISPORT	10 - 4
3/04/17	8/R	FRANCHINO TRIVIGNO	MILAN CLUB RUOTI	9 - 2
4/04/17	8/R	VIS MILIONICUM	AMICI DEL BORGO MATERA	7 - 6
5/04/17	8/R	AVIS PLEIADE POLICORO SRL	BERNALDA	2 - 13
6/04/17	7/R	VIS MILIONICUM	POTENZA SPORT CLUB	8 - 5
8/04/17	3/R	AVIS PLEIADE POLICORO	POTENZA SPORT CLUB	7 - 6
9/04/17	9/R	ESSEDISPORT	FRANCHINO TRIVIGNO	4 - 13
10/04/17	9/R	AMICI DEL BORGO MATERA	POTENZA SPORT CLUB 1919	7 - 3
		FUTSAL PATERNO	VIS MILIONICUM	7 - 7
11/04/17	9/R	MILAN CLUB RUOTI	AVIS PLEIADE POLICORO	11 - 9

CAMPIONATO: **GIOVANISSIMI C5 REGIONALI**

DATA	GIORNATA			
1/04/17	8/R	MILAN CLUB RUOTI	GORGOGNONE	9 - 4
2/04/17	8/R	REAL STIGLIANO 2005	VIRTUS LAURIA C5	8 - 2
3/04/17	8/R	BERNALDA	CASTRUM BYANELLI CALCIO	1 - 0
		DEPORTIVO SALANDRA	ATLETICO POMARICO	8 - 2
4/04/17	8/R	OR.SA. ALIANO	S.ANGELO	4 - 4
31/03/17	7/R	CASTRUM BYANELLI	DEPORTIVO SALANDRA	1 - 1
9/04/17	9/R	CASTRUM BYANELLI CALCIO	MILAN CLUB RUOTI	6 - 0 VDGS
		GORGOGNONE	REAL STIGLIANO 2005	5 - 3
		VIRTUS LAURIA C5	OR.SA. ALIANO	4 - 5
10/04/17	9/R	ATLETICO POMARICO	BERNALDA	4 - 6
		S.ANGELO	DEPORTIVO SALANDRA	8 - 5

CAMPIONATO: <u>COPPA ALLIEVI REGIONALI</u>		
DATA	GIORNATA	
5/04/17	2/A AZ PICERNO	P R F 0 - 4

CAMPIONATO: <u>COPPA GIOVANISSIMI REGIONALI</u>		
DATA	GIORNATA	
31/03/17	2/A MURESE 2000 AURORA	CARPE DIEM BRIENZA 5 - 0

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Avv. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA signor Ceraldi Giuseppe, nella seduta del 11/4/2017, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI

GARE DEL 6/04/2017

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIANNELLA PAOLO (MATHEOLA MATERA)

AMMONIZIONE (III INFR)

FESTA GIOVANNI (MATHEOLA MATERA)

AMMONIZIONE (II INFR)

TARQUILIO FILIPPO PIO (SALANDRA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPOLUPO ALESSANDRO (MATHEOLA MATERA)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI

GARE DEL 8/04/2017

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (I INFR)

SABIA DOMENICO (DEDALO ACC. SPORTE SOCIALE)

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A 5 - SERIE C/1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI

GARE DEL 8/04/2017

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

H Aidane HAKIM (AMICI DEL BORGO MATERA)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PALADINO RAFFAELE (AMICI DEL BORGO MATERA)

CRESCI LUIGI (VIRTUS LAURIA CALCIO A 5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MOLLIKA RAFFAELE	(ESSEDISPORT)
COSENTINO GIACOMO	(VIRTUS LAURIA CALCIO A 5)
MARINO PASQUALE	(VIRTUS LAURIA CALCIO A 5)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ROTONDARO ANDREA	(3P VALLE DEL NOCE)
------------------	---------------------

AMMONIZIONE (VII INFR)

RISPOLI CESARE	(FUTURA MATERA)
----------------	-----------------

AMMONIZIONE (III INFR)

GRANDINETTI ALFREDO	(FUTURA MATERA)
LA TORRE NICOLA	(FUTURA MATERA)
ORLANDO ANTONIO	(FUTURA MATERA)

AMMONIZIONE (I INFR)

GALLO MIRKO	(LUCANIA FUTSAL)
SANTARSIERO VITO	(LUCANIA FUTSAL)

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A 5 - SERIE C/2**SOCIETA' REAL MURESE P.G.: SQUALIFICA NARDIELLO PASQUALE**

Preso atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, con delibera riportata sul CU n. 68 del 20/01/2017, ha rigettato il ricorso presentato dalla società REAL MURESE P.G. avverso la squalifica per 10(dieci) gare effettive del proprio tesserato NARDIELLO PASQUALE, confermando integralmente le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, si comunica che a carico della suddetta società troveranno applicazione, ai sensi dell'art.16, comma 4 bis del C.G.S., le misure amministrative a carico delle società dilettantistiche e di settore giovanile come deliberate dal Consiglio Federale, atte a prevenire e contrastare i fenomeni di violenza ai danni degli ufficiali di gara (vedi i comunicati 104/A del 17/12/2014 e 256/A del 27/01/2016 della FIGC).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI**GARE DEL 8/04/2017**

- **SOCIETA'**

PERDITA DELLA GARA: SAN GIUSEPPE LAVORATORE

Rilevato dagli atti ufficiali che la società SAN GIUSEPPE LAVORATORE al 14° del 1t, a causa di infortuni, non aveva in campo il minimo dei giocatori previsto dall'art.73 delle NOIF e, di conseguenza, l'arbitro era impossibilitato a far proseguire la gara; si decide di assegnarle gara persa con il seguente punteggio:

NERULUM ROTONDA - S. GIUSEPPE LAVORATORE 6-0

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOLETTIERI PASCAL	(REAL TURSI GROUP)
-------------------	--------------------

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALBANO ANTONIO	(COMPENS. SPORT PISTICCI)
PIANTA LUCA	(FUTSAL RAPOLLA)
SATRIANO DANIELE	(PAUL MITCHELL FUTSAL PZ)
PRIORE ANGELO	(REAL VIETRI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

D ONOFRIO RAFFAELE	(COMPENS. SPORT PISTICCI)
CIANCIARULO GIANLUCA	(ENIPOLOSOCIALE VAL D AGRIC)
MUCCILLI GENNARINO	(REAL PALAZZO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

COLANGELO ANTONIO	(CASTEL LAGOPESOLE C5)
SASSI FRANCESCO	(REAL FERRANDINA)

BOTOMEI ALEXANDRU BOGDA (REAL PALAZZO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CONTI GIANMARIO (FUTSAL MARSICO)
PAPANGELO NICOLA (MONTEPELOSO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BOZZELLI DAVIDE (CASTEL LAGOPESOLE C5)
DI DONNA GIULIO (MATTIA POLISCIANO MARATEA)
DI SANTO EMILIO UMBERTO (REAL TURSÌ GROUP)

AMMONIZIONE (I INFR)

SCHETTINO DANILO (MATTIA POLISCIANO MARATEA)
LUONGO VINCENZO (REAL FERRANDINA)
CRISTIANO ANTONIO (REAL PALAZZO)
LIDONNICI ALESSIO (SENISE)

GARE DEL 9/04/2017

• **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAROLDA ANTONIO (MURO FUTSAL)

AMMONIZIONE (I INFR)

D INCENZO OSVALDO (ATLETICO LAVELLO)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES CALCIO A 5

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI

GARE DEL 3/04/2017

• **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BASENTINI GENNARO (GAGLIARDI POTENZA)

AMMONIZIONE (III INFR)

SANTARSIERO SALVATORE (GAGLIARDI POTENZA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CASTELLO PASQUALE (FUTURA MATERA)

GARE DEL CAMPIONATO FEMMINILE CALCIO A 5

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI

GARE DEL 8-9/04/2017

• **CALCIATRICI NON ESPULSE**

AMMONIZIONE (I INFR)

VACCARO MARIA ROSARIA (FUTSAL SALANDRA)
GIANNANTONIO ANITA (NEXUS MARCONIA)
DELUCA TANIA (REAL SATRIANO)

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI CALCIO A 5

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI

GARE DAL 30/03/2017 AL 10/04/17

• **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DIMILTA ROCCO (FRANCHINO TRIVIGNO)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (III INFR)

FIGLIUOLO ROMAN JOSHUA	(BERNALDA)
MASTROGIULIO GIULIO	(VIS MILIONICUM)

AMMONIZIONE (II INFR)

FERRAMOSCA ALESSIO	(FUTSAL PATERNO)
NARDIELLO LUIGI	(MILAN CLUB RUOTI)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE CARLO PIETRO	(MILAN CLUB RUOTI)
SANTANGELO IVAN	(POTENZA SPORT CLUB 1919)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI CALCIO A 5
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI
GARE DEL 3/04/2017

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (II INFR)

CORRARO NICCOLO	(CASTRUM BYANELLI CALCIO)
-----------------	---------------------------

GARE DEL 9/04/2017

- **SOCIETA'**

PERDITA DELLA GARA + PENALIZZAZIONE PUNTI + AMMENDA € 206: MILAN CLUB RUOTI
GARA CASTRUM BYANELLI - MILAN CLUB RUOTI.

Rilevato che la Società MILAN CLUB RUOTI non si è presentata in campo per la disputa della gara, senza addurre idonee giustificazioni;

DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- di assegnarle gara persa con il punteggio 0-6;
- di penalizzarla di 1(uno) punto in classifica;
- di comminarle l'ammenda di euro 206.00 per prima rinuncia, applicata in misura doppia in quanto la rinuncia è avvenuta in una delle tre ultime giornate di campionato.

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (III INFR)

DE MARCO GABRIELE	(OR.SA. ALIANO)
-------------------	-----------------

AMMONIZIONE (I INFR)

FRAMMARTINO LORENZO	(OR.SA. ALIANO)
---------------------	-----------------

GARE DEL 10/04/2017

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (III INFR)

IANNUCCI GABRIEL	(BERNALDA)
------------------	------------

GARE DELLA COPPA ALLIEVI REGIONALI
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI
GARE DEL 5/04/2017

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

I AMMONIZIONE :

ZACCAGNINO LAVIERO	(AZ PICERNO)
RAMUNNO DONATELLO	(P 3 F)

6. CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

RICORSO DELLA SOCIETA' JACKPOT S.S.D. S.r.l. AVVERSO SANZIONI DAL GIUDICE SPORTIVO NEI SUOI CONFRONTI IRROGATE, RIPORTATE SU C.U. N. 51 DEL 15/02/2017.

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti**, nella seduta del **01 aprile 2017** ha deliberato quanto segue.

Letto il reclamo dalla **SOCIETA' JACKPOT S.S.D. S.r.l.** proposto avverso le decisioni del **Giudice Sportivo** pubblicate su **Comunicato Ufficiale n° 51 del 15/02/2017**;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente **Sodalizio** prodotta integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli **artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S.** di valida comunicazione alla contro interessata **Società A.S.D. MASCHITO**;

Ascoltata, nella seduta del **11/03/2017**, la **Società** reclamante, che ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del **Dirigente Sabia Lorenzo**, dal **Presidente Sileo Salvatore** delegato;

Procedutosi, in data **25/03/2017** e all'esito di ben tre convocazioni, all'audizione del **D.G.**;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'**Arbitro** in sede di audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Considerato, pregiudizialmente, come le motivazioni dalla reclamante Società adottate possano trovare accoglimento presso questa **Corte Sportiva di Appello Territoriale** per le ragioni che di seguito vengono rappresentate;

Verificato come l'esame incrociato delle deduzioni difensive dalla **Società SOCIETA' JACKPOT S.S.D. S.r.l.** unitariamente offerte alle valutazioni di questo **Collegio**, del contenuto del referto arbitrale e della deposizione del **D.G.**, abbia fatto emergere, in un quadro probatorio che è lecito definire quanto meno incerto, contraddizioni e incongruenze tra i fatti realmente accaduti e quelli negli atti ufficiali di gara riportati e un conseguente scostamento rispetto ai primi delle motivazioni dal **G.S.** portate a sostegno dell'impugnata Decisione di cui al **Comunicato Ufficiale n° 51 del 15/02/2017**;

Rilevato, più in dettaglio, come in sede di audizione l'**Arbitro**, procedendo ad una ricognizione degli eventi, abbia narrato della presenza, prima dell'inizio della gara e innanzi agli spogliatoi, di persone intente a conversare con i calciatori della **SOCIETA' JACKPOT S.S.D. S.r.l.**, a questa verosimilmente legate per via dell'abbigliamento indossato e di seguito accomodate in tribuna insieme a sostenitori della locale compagine, senza, tuttavia, essere stato in grado di riconoscerle ovvero di confermare come fossero le stesse precedentemente notate, quando, al **20'** del primo tempo, spettatori facevano ingresso sul terreno di gioco, causando, per sopravvenute intemperanze, la sospensione della partita per 5 minuti;

Considerato, nondimeno, come, sempre in corso di escussione, il **D.G.** abbia precisato che, durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo, un **Dirigente** del ricorrente **Sodalizio**, manifestando viva preoccupazione per il clima particolarmente acceso in campo creatosi a seguito dell'irruzione da parte di sostenitori della Società ospitante e sfociato in provocazioni in danno propri tesserati, aveva energicamente sollecitato l'intervento della **Forza Pubblica** e solo verbalmente rappresentato l'intenzione (non accompagnata da comportamenti concludenti) in assenza di minime misure di sicurezza, di non voler riprendere il gioco;

Accertato, ancora, come, sempre in sede in audizione, l'**Arbitro** abbia dedotto circa l'invito al sopra citato **Dirigente** rivolto alla presentazione di riserva scritta in merito alle ventilate e comunque non concretizzate, intenzioni, di seguito effettivamente consegnatagli e dalla reclamante Società in allegato al gravame, prodotta;

Valutato come del sopra richiamato colloquio con il **Dirigente** della ricorrente Società il **D.G.** non avesse fatto menzione alcuna nel referto di gara;

Osservato, in ragione di quanto in corso di istruttoria emerso, come il **D.G.**, pur confermando l'incursione di spettatori sul terreno di gioco, non sia stato in condizione di chiarire con sufficiente grado di attendibilità, se tra questi vi fossero anche

sostenitori e/o Dirigenti della **SOCIETA' JACKPOT S.S.D. S.r.l.** e in particolare quelli da lui visti intrattenersi, innanzi agli spogliatoi e prima dell'inizio della gara, con suoi calciatori e se avessero effettivamente concorso a creare disordini;

Ritenuto, ancora, come alla riserva scritta all'**Arbitro** originariamente consegnata e in copia agli atti del presente procedimento acquisita, non sembra potersi riconoscere valore di prova in ordine alla presunta, univoca, volontà della squadra ospite di non proseguire la gara, una volta attestato come il suo contenuto fosse, piuttosto, da intendersi orientato a documentare lo stato di pericolo a causa delle sopra evocate intemperanze avvertito e a sensibilizzare l'**Ufficiale** di gara a richiedere l'intervento della **Forza Pubblica** a salvaguardia dell'incolumità fisica dei presenti;

Accertato, quindi, come la sospensione dell'incontro, decretata peraltro senza preventiva comunicazione della decisione ai capitani di entrambe le compagini (per quanto dall'**Arbitro** lodevolmente dichiarato) al fine di interessarli ad una fattiva collaborazione per il ripristino della calma, indispensabile per il prosieguo dell'incontro, possa dirsi riconducibile ad una errata interpretazione da parte del **D.G.** del contenuto del sopra richiamato documento, atta ad integrare gli estremi dell'errore tecnico;

Acclarato, in forza delle sopra analizzate, inoppugnabili, emergenze istruttorie, come il **D.G.**, che già non aveva saputo o potuto distinguere sostenitori della **A.S.D. Maschito** da quelli della **SOCIETA' JACKPOT S.S.D. S.r.l.** al momento dell'ingresso sul terreno di gioco di spettatori presenti sugli spalti, avesse attribuito alla riserva scritta presentatagli valore di rinuncia alla prosecuzione dell'incontro in luogo di quella effettivamente voluta di richiesta di intervento di **Forza Pubblica** in ragione dell'avvertito stato di pericolo;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra più diffusamente argomentato, come dall'accertamento dei fatti siano emerse irregolarità tali da far ritenere certamente integrata la previsione di cui all'**art. 17, comma 4, lettera c) C.G.S.**, alla quale far seguire la rilettura della **Decisione** dal **G.S.** adottata con conseguente necessità di provvedere a disporre la ripetizione della gara;

Considerato, da ultimo, come la condotta della **SOCIETA' JACKPOT S.S.D. S.r.l.** in relazione alle fattispecie oggetto di verifica da parte di questo **Collegio** non possa, in assenza di prove utili a documentarne l'effettiva responsabilità ovvero quella di suoi tesserati e/o sostenitori, essere qualificato violativo di regole disciplinari e in particolare degli **artt. 17, comma 2, e 4, comma 3, C.G.S.** e ancora dell'**art. 53, comma 2, N.I.O.F.** e che, di conseguenza, ogni sanzione nei confronti del richiamato **Sodalizio** irrogata deve essere revocata;

P.Q.M.

la **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** in accoglimento del ricorso presentato dalla **SOCIETA' JACKPOT S.S.D. S.r.l.** avverso le **Decisioni** dal **Giudice Sportivo** adottate e pubblicate su **Comunicato Ufficiale n° 51 del 15/02/2017**, così delibera:

- Dispone la ripetizione della gara;
- Dispone la revoca dell'assegnazione della gara persa alla Jackpot, con il punteggio di Maschito - Jackpot 6-0;
- Dispone la revoca dell'ammenda di € 50,00, comminata alla **SOCIETA' JACKPOT S.S.D. S.r.l.**, per responsabilità oggettiva;
- Dispone la revoca dell'ammenda di € 150,00, nonché la revoca della penalizzazione di 1 punto in classifica, comminate alla **SOCIETA' JACKPOT S.S.D. S.r.l.**, per il ritiro dalla gara;
- Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata;
- Manda alle Segreterie di **C.R.B.** e **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza;

7. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTO (PROT. 7160/302pf16-17/CS/MB/sds) DELL'ACQUA FRANCESCO PAOLO.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composta dagli **Avvocati: Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti**, nella seduta del **01 Aprile 2017** ha deliberato quanto segue:

1. PREMesso

Che il **Procuratore Federale Interregionale** e il **Procuratore Federale Interregionale Aggiunto**, con nota del **11 Gennaio 2017**, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa

più dettagliatamente riportati, deferivano al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:**

- **DELL'ACQUA FRANCESCO PAOLO**, Dirigente - Consigliere della **SOCIETA' A.S.D. FUTURA MATERA:**

*"Per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. F.I.G.C. (principi di lealtà, correttezza e probità) in relazione agli artt. 16 comma 4bis, 19 del C.G.S. F.I.G.C. e 1 n° 5 lett.a) dello Statuto Federale (osservanza dei principi di lealtà, correttezza, probità e sportività secondo i canoni della correttezza) per aver in data 17. 04.2016, giorno successivo alla gara **ESSEDISPORT- FUTURA MATERA**, Calcio a 5 Serie C1 del 16.04.2016 - C.R. Basilicata S.S. 2015/2016, diretta quale 2° Arbitro dal Sig. **GUIDA Giuseppe**, aggredito quest'ultimo in un Bar di Matera alla presenza dei colleghi Arbitri **CASSANO Maria Teresa** e **DELL'ORCO Giovanni** (tutti e tre erano stati designati per la direzione della gara **SPORTING MATERA- FC MURESE 2000** del 17.04.2016 - Campionato di Eccellenza C.R. Basilicata S.S. 2015/2016) colpendolo con un calcio sul gluteo e facendolo così ricorrere alle cure mediche presso il P.S. dell'Ospedale di Melfi (PZ)";*

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella seduta del 04 Marzo 2017, constatata la regolarità delle comunicazioni al deferito e ad altri interessati indirizzate e preso atto dell'impossibilità di procedere alla verifica delle eventuali intenzioni degli aventi diritto di accedere ad applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall'art. 23 C.G.S. prevista, procedeva all'audizione della **Procura Federale** nella persona dell'Avv. **Michele Sibillano**, il quale illustrava i motivi del Deferimento formulando le seguenti richieste e così per:

- **DELL'ACQUA FRANCESCO PAOLO** inibizione per mesi diciotto (18);

Che il deferito **DELL'ACQUA FRANCESCO PAOLO**, benché regolarmente convocato non si presentava, né produceva scritti difensivi a discarico.

Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:

Verificata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al **Deferimento di DELL'ACQUA FRANCESCO PAOLO** per i fatti negli stessi riportati e a lui ascritti;

Lette, le emergenze dell'istruttoria dalla **Procura Federale** svolta a mezzo acquisizione documentale e deposizioni testimoniali e visti gli all'art. 1 bis comma 1 in relazione agli artt. 16 comma 4bis, 19 C.G.S. e 1 n° 5 lett.a) dello **Statuto Federale**, ritiene potersi affermare che gli eventi, così come contestati, non possono dirsi adeguatamente provati;

Incrociate, più nel dettaglio, le dichiarazioni in sede investigativa raccolte, a mezzo delle quali il solo **Arbitro GUIDA Giuseppe**, asseriva di essere stato, in data 17 Aprile 2016, giorno successivo alla gara **ESSEDISPORT- FUTURA MATERA**, Calcio a 5 Serie C1 del 16.04.2016 - C.R. Basilicata S.S. 2015/2016 e dopo la partita **SPORTING MATERA - FC MURESE 2000** del 17.04.2016 - Campionato di Eccellenza C.R. Basilicata S.S. 2015/2016 alla cui direzione insieme, ai colleghi **Arbitri CASSANO Maria Teresa** e **DELL'ORCO Giovanni**, era stato designato, inopinatamente colpito, all'interno del "BAR Valentino" sito in Matera nelle vicinanze dello Stadio XX Settembre, con un calcio al gluteo sinistro da **DELL'ACQUA FRANCESCO PAOLO**, da lui riconosciuto perché Dirigente della **SOCIETA' A.S.D. FUTURA MATERA** della quale aveva in passato diretto altri incontri;

Osservato come i ripetuti **Arbitri CASSANO Maria Teresa** e **DELL'ORCO Giovanni** in corso di indagine ascoltati, pur confermando, luogo, orario e dinamica dei fatti così come dal ridetto **Arbitro GUIDA Giuseppe** ricostruiti e narrati, abbiano dichiarato di non sapere chi fosse la persona responsabile dell'aggressione perché da essi mai conosciuta;

Rilevato, ancora, come il supplemento di rapporto dell'**Arbitro GUIDA Giuseppe** dalla **Procura Federale** agli atti di indagine acquisito e al **Deferimento** allegato, non valga ad essere qualificato a nessun titolo come prova della presunta responsabilità del ridetto **DELL'ACQUA FRANCESCO PAOLO** perché redatto in riferimento alla gara **ESSEDISPORT- FUTURA MATERA**, Calcio a 5 Serie C1 del 16.04.2016 - C.R. Basilicata S.S. 2015/2016 disputatasi il giorno precedente in Venosa e così in circostanze di tempo e di luogo assolutamente estranee a quelle degli eventi al vaglio di questo **Collegio** offerti;

Considerato, conseguentemente, come al richiamato documento (scritto, per quanto è logicamente possibile dalla ricognizione dei fatti dedurre, almeno 24 ore dopo la fine del referato incontro e senza, peraltro, che nella distinta della **SOCIETA' A.S.D. FUTURA MATERA** fosse inserito il nominativo dell'odierno deferito, la cui presenza e condotta in quel perimetro agonistico devono a questo punto ritenersi, in assenza di più precisi e convergenti spunti, meramente eventuali e comunque irrilevanti per le aggregate, attuali, valutazioni) privo di "presunzione di verità" alcun valore di "prova privilegiata" possa nel presente ambito procedimentale essere riconosciuto;

Ritenuto, per effetto di quanto sopra, come, in difetto di continuità logica e temporale degli accadimenti, alcun nesso di causalità possa rinvenirsi tra le vicende di cui alla refertata partita **ESSEDISPORT- FUTURA MATERA, Calcio a 5 Serie C1 del 16.04.2016 - C.R. Basilicata S.S. 2015/2016** e l'episodio in data successiva consumatosi in Matera (in un contesto non sportivo) oggetto di inchiesta da parte della **Procura Federale**;

Acclarato, nondimeno, come, a parere di questo **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**, neppure alla documentata applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall'**art. 23 C.G.S.** prevista, alla **SOCIETA' A.S.D. FUTURA MATERA** irrogata a titolo di responsabilità oggettiva ex **art. 04, comma 2 C.G.S.** per le violazioni al proprio tesserato **DELL'ACQUA FRANCESCO PAOLO** addebitate (alla quale potrebbe, essere, al più, riconosciuto valore meramente indiziario) possa, in ragione di quanto da costante **Giurisprudenza ordinaria e sportiva** attestato, essere attribuito qualsivoglia valore probatorio;

Stimato, in proposito, come l'applicazione di sanzioni ex **art. 23 C.G.S** non abbia le caratteristiche di un provvedimento di condanna in difetto della piena valutazione dei fatti e delle prove che costituisce premessa necessaria dell'applicazione della pena, dal momento che il Giudice non procede ad approfondito accertamento della responsabilità del deferito per essere tenuto solo a verificare, sulla base degli atti, oltre alla legittimità dell'accordo, la correttezza del *nomen iuris* attribuito al fatto e conseguente applicazione e bilanciamento delle circostanze;

Argomentato, in definitiva, come per l'incolpato la richiesta di applicazione di sanzioni ex **art. . 23 C.G.S** possa conseguire ad una strategia difensiva correlata alla rinuncia all'esercizio delle proprie piene difese a favore di una molteplicità di benefici e che tale scelta giammai possa essere acriticamente recepita al fine del raggiungimento della prova riguardo l'eventuale responsabilità del co-indagato;

Osservato, ancora, come irrilevanti ai fini probatori, una volta risultato impossibile procedere alla sicura identificazione del responsabile della denunciata aggressione, debbano dirsi le emergenze del referto medico;

Acquisita, in concreto, certezza solo riguardo la dinamica dei fatti ma non anche (in assenza, per di più, di eventuale verbale della Polizia che, ancorché prontamente, intervenuta non rinveniva *in loco* l'aggressore per essersi questi, a dire dei testimoni presenti, dileguato) in riferimento alla persona che in data **17 Aprile 2016**, all'interno del "BAR Valentino" sito in Matera nelle vicinanze dello Stadio XX Settembre aveva colpito l'**Arbitro GUIDA Giuseppe** con un calcio al gluteo sinistro;

Considerato come i fatti, così come contestati, neppure possano, *prima facie*, definirsi acclarati in dipendenza della mancata comparizione del deferito e la conseguente, omessa, coltivazione, anche all'esito della comunicazione di conclusioni delle indagini della **Procura Federale**, delle attività difensive a lui riservate e in ogni caso non abilitino questo **Collegio**, in difetto di prove concorrenti, congruenti e sovrapponibili (che la severità dell'impianto accusatorio avrebbe necessariamente imposto di acquisire) a sposare le valutazioni di colpevolezza nella richiesta di Deferimento compendiate;

Ritenuto, quindi, come dall'analisi del carteggio dalla **Procura Federale** (che invero non è riuscita a raccogliere alcuna deposizione da parte di osservatori neutrali) a sostegno della propria azione prodotto non sia possibile far emergere un quadro probatorio rigidamente confermativo delle presunte responsabilità al ripetuto **DELL'ACQUA FRANCESCO PAOLO** a cagione della sua condotta addossate;

Considerato, in conclusione, come alcuna convergente testimonianza da parte dei terzi indipendenti presenti ai fatti e utile a resocontarli in forma privilegiata, possa dirsi agli atti del procedimento acquisita in relazione al violento comportamento che il deferito avrebbe tenuto con riferimento alle circostanze di tempo e di luogo dall'**Accusa** indicati;

Rilevato, in definitiva e sulla scorta di quanto precede, come la ricognizione degli eventi in relazione ai quali è stato richiesto il **Deferimento** di **DELL'ACQUA FRANCESCO PAOLO**, non abbia per vero consentito il raggiungimento di alcuna certezza riguardo la sua personale, effettiva, responsabilità in ordine all'aggressione dall'**Arbitro GUIDA Giuseppe** subita;

Acclarato, tuttavia, come il ripetuto **DELL'ACQUA FRANCESCO PAOLO** debba, comunque, essere chiamato a rispondere, ancorché in riferimento ad ipotesi di violazioni disciplinari non provate, per non essersi presentato, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, a rendere le richieste dichiarazioni innanzi ad **Organi** della **Giustizia Sportiva**:

P.Q.M.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**:

rigetta il Deferimento **PROT. 7160/302pf16-17/CS/MB/sds** e con esso la richiesta di sanzioni dalla **Procura Federale** nella persona dell'**Avv. Michele SIBILLANO**, in sede di audizione del **04 Marzo 2017** ai sopra descritti titoli formulate nei confronti di:

- **DELL'ACQUA FRANCESCO PAOLO**, Dirigente - Consigliere della **SOCIETA' A.S.D. FUTURA MATERA**;

irroga a:

- **DELL'ACQUA FRANCESCO PAOLO**, Dirigente - Consigliere della **SOCIETA' A.S.D. FUTURA MATERA** inibizione per complessivi **mesi 1 (uno)** per violazione dell'**art. 1 comma 3 G.C.S.**.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S.** comunicata alla **PROCURA FEDERALE** nonché a tutte le altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie del **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** e del **C.R. BASILICATA** per i conseguenti adempimenti.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata del 12/4/2017

Il Segretario
(Rocco Picciano)

Il Presidente
(Pietro Rinaldi)